

N. R.G. 4927/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 4927/2011 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e
dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV. GIORGIO
SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA
presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. SACCO
GIORGIO e dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV.
GIORGIO SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122
BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e
dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV. GIORGIO
SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA
presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e
dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV. GIORGIO
SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA
presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. SACCO
GIORGIO e dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV.
GIORGIO SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122
BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. SACCO
GIORGIO e dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV.
GIORGIO SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122
BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO



[redacted] il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV. GIORGIO SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[redacted] con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV. GIORGIO SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[redacted] il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV. GIORGIO SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[redacted] con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) VIA SAN FELICE 6 - C/O AVV. GIORGIO SACCO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

ATTORI

contro

INGV ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA VULCANOLOGIA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20-12-2011, [redacted]

[redacted] convenivano in giudizio INGV- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in persona del Legale Rappresentante, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano di prestare servizio presso la Sede Bolognese dell'Amministrazione convenuta, da diversi anni, in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, il primo dei quali



stipulato anteriormente all'entrata in vigore della prima legge di stabilizzazione, Legge N°296/2006.

Affermavano di avere diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, sia in forza delle Leggi di stabilizzazione succedutesi per il comparto, Legge N°296/2006 e Legge N° 244/2007, sia in forza dell'art.5 comma 2° del C.C.N.L. Comparto Enti di Ricerca, sia in forza della normativa comunitaria, ed in particolare della Direttiva N°1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea con l'Ordinanza Vassilakis, nonché in forza dell'art.5 comma 4° bis del Dlgs N°368/2001, come specificato in ricorso.

Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto dei ricorrenti ad essere stabilizzati ex art. 1 comma 519 e seguenti Legge N°296/2006, con conseguente condanna dell'Istituto convenuto a sottoscrivere contratto di lavoro a tempo indeterminato, con i ricorrenti, con l'utile computo agli effetti giuridici ed economici, del servizio preruolo svolto.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio INGV- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia affermando l'infondatezza delle domande svolte dai ricorrenti, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.

Ne chiedeva pertanto la reiezione, con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 11-07-2012, 08-02-2013, 28-10-2013, 07-07-2014, 19-12-2014,.

All'udienza del 19-12-2014 veniva sospeso in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sui contratti a termine dei Precari Scuola.

Veniva poi riassunto con istanza del 07-10-2016 e proseguiva alle udienze del 25-11-2016, 19-12-2016, 03-03-2017 e 10-04-2017.

Nelle More del processo, [redacted] venivano stabilizzati, [redacted] transitavano ad altra occupazione, mentre [redacted] rimanevano precari, ed il loro rapporto di lavoro con l'Ente convenuto proseguiva, in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, rinnovati annualmente.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso che [redacted] sono stati stabilizzati, ed è cessata su punto la materia del contendere. venivano stabilizzati, mentre [redacted] sono transitati ad altra occupazione, ed anche per loro è cessata sul punto la materia del contendere.

E' poi emerso che per quanto riguarda le residue posizioni di [redacted] gli stessi sono rimasti precari, ed il loro rapporto di lavoro con l'Ente convenuto è proseguito fino ad ora, in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato, rinnovati annualmente.

E' ancora emerso che il processo di stabilizzazione iniziato con le leggi N°296/2006 e N° 244/2007 si è riaperto, dapprima con il decreto legge N°104/2013 convertito in Legge



N°128/2013, che all'art. 24 ha previsto la stabilizzazione, nel quinquennio 2014/2018, di N°200 nuove unità di personale, stanziando i fondi occorrenti a tale operazione, sul presupposto dell'ampliamento della Pianta Organica dell'Istituto, e con il Dm del MIUR N°300/2014, che ha previsto le norme attuative della Legge N°28/2013.

E' infine emerso che alla data del marzo 2017, la dotazione organica dell'Istituto convenuto prevede ancora N°100 posti di Vacanze Organiche, mentre la lista degli stabilizzandi, di cui fanno parte

[redacted] di N°87 unità, attualmente in servizio presso le Sedi INGV.

Ciò posto, osserva il Tribunale che, per quanto riguarda la domanda di stabilizzazione ex art. 1 comma 519 e seguenti Legge N°296/2006, con conseguente condanna dell'Istituto convenuto a sottoscrivere contratto di lavoro a tempo indeterminato, proposta dai ricorrenti, la materia del contendere è cessata per le posizioni di [redacted] che sono stati già stabilizzati, e per le posizioni di [redacted] che sono transitati ad altra occupazione.

Per quanto riguarda invece le posizioni di [redacted] gli stessi hanno diritto ad essere stabilizzati, poiché con l'ampliamento della pianta organica dell'INGV, è venuto meno l'unico ostacolo alla stabilizzazione ex art. 1 comma 519 e seguenti Legge N°296/2006 ed ex art. 3 comma 90 della Legge N°244/2007, costituito dall'esistenza di posti in organico da coprire.

A ciò si aggiunge che la normativa sul reclutamento speciale transitorio di cui alla Legge N°128/2013, ha previsto una riserva di posti per coloro che sono in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui alle Leggi N°296/2006 e N°244/2007.

Sul punto osserva il Tribunale che i ricorrenti sono inseriti nelle graduatorie di idoneità, a fronte di concorsi pubblici e prove selettive espletate da molti anni.

Pertanto deve essere dichiarato che [redacted] hanno diritto ad essere stabilizzati ex art. 1 comma 519 e seguenti Legge N°296/2006 e l'INGV viene condannato a stipulare con ciascuno dei ricorrenti, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con l'utile computo ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo, durante il servizio reso a tempo determinato.

L'utile computo dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo, deve essere intesa come computo integrale della predetta anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, nell'ambito delle previsioni del C.C.N.L. di settore, in forza della clausola 4 della Direttiva N°26/6/1999 come interpretata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, con la sentenza del Cerro Alonso. A tale utile computo, nei termini sopra descritti, hanno diritto anche i ricorrenti Selva Jacopo ed Enrico Serpelloni che sono stati già stabilizzati.

Deve invece essere respinta la domanda di risarcimento del danno, con riferimento a tutti i ricorrenti, poiché in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza N°187/2016, e dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione da N°22552/2016, N°22553/2016, N°22554/2016, N°22555/2016, N°22556/2016, N°22557/2016 e N°22558/2016, in relazione ai precari scuola, ma applicabili alla presente fattispecie per identità di ratio, **“la stabilizzazione del rapporto di lavoro acquisita attraverso l'operare di strumenti selettivi e concorsuali, costituisce misura proporzionata ed idonea a sanzionare l'abuso connesso alla reiterazione di contratti a termine per periodi superiori a 36 mesi, ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione”**.



Nel caso in esame sono state attuate procedure di stabilizzazione dei precari storici, cui tutti i ricorrenti hanno potuto partecipare, con conseguente estinzione dell'abuso, anche nei confronti dei soggetti transitati, medio tempore ad altra occupazione.

Le spese processuali vengono parzialmente compensate tra le parti, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, nella misura del 50%, e per l'effetto INGV viene condannato alla rifusione del restante 50% delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidato in Euro 2.500,00 per compensi professionali, ed Euro 112,50 per spese vive.

Spese generali, Iva e cpa, seguono come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che  hanno diritto ad essere stabilizzati ex art. 1 comma 519 e seguenti Legge N°296/2006.

Condanna INGV a stipulare con ciascuno dei suddetti ricorrenti, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l'utile computo ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità acquisita durante il servizio preruolo, a tempo determinato.

Respinge ogni altra domanda tra le parti.

Compensa parzialmente le spese di giudizio nella misura del 50%, e per l'effetto condanna INVG alla rifusione del restante 50% a favore dei ricorrenti, liquidato in Euro 2.500,00 per compensi professionali, ed Euro 112,50 per spese vive.

Spese generali, Iva e cpa, seguono come per legge.

Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.

Bologna 10-04-2017

IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini

